

Comune di Rieti	DELIBERAZIONE N. 128
Provincia di Rieti	€ Soggetta invio Capigruppo Consiliari



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITA' DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.

L'anno **2016**, addì **04** del mese di **Luglio** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente/Assente
Petrangeli Simone	Sindaco	Presente
Pariboni Emanuela	Vice Sindaco	Assente
Bigliocchi Paolo	Assessore	Assente
Ludovisi Giovanni	Assessore	Assente
Massimi Annamaria Grazia	Assessore	Presente
Di Fazio Vincenzo	Assessore	Assente
Giuli Vincenzo	Assessore	Presente
Mariantoni Stefania	Assessore	Presente
Mezzetti Alessandro	Assessore	Presente
Ubertini Carlo	Assessore	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Tortorici Concetta.

Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso:

- che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- che la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in prosieguo “Codice”) come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;
- l’art. 77 del Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici in caso di procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- il successivo art. 78 del Codice prevede l’istituzione presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;
- il citato art. 77 del Codice, comma 12, prevede che “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
- che il menzionato art. 216, comma 12, del Codice ribadisce che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- che solo nel caso di appalti di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità, individuati nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58, l’art. 77, comma 3 – prevede la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- che riguardo alla modalità per la selezione dei commissari, l’art. 77 del Codice stabilisce, tra l’altro, che:
 - (a) la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 - (b) la stazione appaltante procede mediante pubblico sorteggio alla scelta dei candidati;
 - (c) i sorteggiati devono pronunciarsi in merito all’accettazione dell’incarico e all’esistenza di cause di incompatibilità;
 - (d) il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;
- che in ordine ai requisiti di moralità e di compatibilità dei componenti della commissione, l’art. 77 del Codice stabilisce:
 - i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4);

- non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore (comma 5);
 - ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35/bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del presente codice (comma 6);
 - sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6);
- è necessario, pertanto, individuare, criteri e modalità, a valenza transitoria, per la nomina della commissione giudicatrice per le procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerata l'opportunità di demandare alla commissione giudicatrice l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la verifica della loro congruità;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 26/09/2000, e ss.mm., con la quale è stato approvato il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta del Segretario Generale in qualità di responsabile dell'anticorruzione

Ad unanimità di voti espressi legalmente;

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la disciplina, a valenza transitoria, fino all'istituzione dell'Albo Nazionale ex art. 78 del D.Lgs 50/2016, dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportata:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.
I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente.
Ai segretari non spetta alcun compenso.
2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.
6. Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità.

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- (a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
- (b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- (c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;
- (d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
- (e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- (f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- (g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- (h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

Criteria e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I commissari sono individuati tra i Dirigenti, il personale con la qualifica di categoria D di ruolo del Comune che:
 - in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
 - abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
3. Il personale con la qualifica di categoria D è tenuto a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il dirigente/ il personale con la qualifica di categoria D non potrà ricoprire più di due incarichi di commissari in un anno. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Criteria e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:
 - pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di categoria D o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti ad un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
 - docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.
La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).
2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra il personale con la qualifica di categoria D e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.
4. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o per altre motivazioni.

Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; stante l'esigenza di espletare le procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi, e lavori necessari al regolare andamento dell'attività dell'Ente, alle quali la disciplina in oggetto è funzionale nei casi in cui si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ALLEGATO A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Segreteria Generale

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

**DISCIPLINA, A VALENZA TRANSITORIA, DEI CRITERI E MODALITA' DI NOMINA
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI.**

*"si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa";*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, li 01/07/2016

Il Dirigente del Settore

DOTT.SSA CONCETTA TORTORICI

Concetta Tortorici

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Petrangeli Simone



Il Segretario Comunale
Tortorici Concetta
Concetta Tortorici

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 05/07/2016, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 05/07/2016



L'addetto di segreteria
Giuseppe Vignone
